

**Sig. Domenico Ranaldo**  
c/o rosa.rochira@archiworld.pec.it

**Comune di Ginosa**  
[comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it](mailto:comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it)

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**  
**Patrimonio Subacqueo Taranto**  
[sn-sub@pec.cultura.gov.it](mailto:sn-sub@pec.cultura.gov.it)

**Segretariato Regionale del MIC per la Puglia**  
[sr-pug@pec.cultura.gov.it](mailto:sr-pug@pec.cultura.gov.it)

**Oggetto: Proposta di rettifica degli elaborati del P.P.T.R. ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR – Domenico Ranaldo - PEC del 13.2.2024. Comunicazione ai sensi dell'art. 9 della L.N. n.241/1990.**

Si fa riferimento all'istanza trasmessa con PEC del 13.02.2024 acquisita al protocollo col n. 78779/2024 del 13.02.2024, per quanto attiene al Bene Paesaggistico (BP) **Boschi** impresso sulle p.lle nn. 67-126- 3261-3000-3003- 3259-2779 del Fg di mappa n. 32 del Comune di Ginosa (Comune) (figg. 2 -3), si espone quanto segue.


L'istanza è stata presentata dal sig. Domenico Ranaldo in qualità di amministratore Unico della società Opere Edili s.r.l., con riportati nell'istanza i nomi e gli estremi identificativi dei titolari nonché proprietari dei terreni.

All'istanza di rettifica, è allegata la seguente documentazione:


- Documento di identità
- Relazione tecnica
- Inquadramento catastale su ortofoto
- Proposta di perimetrazione in formato shp.file
- Elaborati cartografici di confronto
- Documentazione fotografica

Le motivazioni alla base dell'istanza ex art. 104 delle NTA del PPTR sono di seguito riportate in sintesi:

*“Come si evince dalla documentazione allegata alla presente richiesta, avvalorata da sopralluoghi effettuati in situ (con relazione fotografica allegata), l'area di intervento distinta in catasto al Foglio 32 (area che riguarda parte dell'abitato, via costa della Crognola, circonvallazione sud e una strada sterrata), di cui fanno parte le particelle 3000, 3003, 2779, 3259, 3261, 126, 67 ed altre, non è un bosco così come le aree limitrofe. Nelle aree limitrofe individuate come bosco abbiamo la presenza del canneto, nella parte centrale, che ci rileva la presenza di un corso d'acqua superficiale affluente del torrente Gravinella, raccoglitore delle acque meteoriche di una parte dell'abitato, mentre nelle parti laterali a destra a confine con la strada via Costa della Crognola abbiamo la presenza di alcuni alberi, come ulivi, mandorli e fichi, mentre a destra della parte centrale viene individuato come bosco una cabina idrica e parte di un oliveto . Si riportano le Ortofoto SIT relative agli anni 1997 e 2006 da dove si evince che l'area interessata non ha subito modifiche e il bosco così come riportato nel PPTR non era presente.”*



**Fig. 1 – area catastalmente contraddistinta su ortofoto 2019**



**Fig. 2 – area catastalmente contraddistinta su ortofoto 2019  
con BP Boschi e UCP Area di rispetto**


Secondo la *ratio* dell'art. 104 comma 1, l'aggiornamento e la revisione delle cartografie del PPTR si opera esclusivamente "Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all'art. 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR."

Al fine di regolarizzare l'iter per la rettifica del PPTR ai sensi dell'art. 104 commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR, con Deliberazione n. 248 del 15.02.2021, pubblicata sul BURP n. 33 del 05.03.2021, la Giunta Regionale ha approvato l'Atto di indirizzo e coordinamento del procedimento.


Ai fini dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR, si deve valutare l'esistenza di una delle seguenti fattispecie (Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento del procedimento – D.G.R. n. 248/2021, BURP n. 33/21):

1. *errata localizzazione (totale o parziale) di un Bene paesaggistico BP o di un Ulteriore contesto paesaggistico UCP, di cui all'art. 38 delle NTA del PPTR;*
2. *mancata localizzazione e perimetrazione di un BP o di un UCP, di cui all'art. 38 delle NTA del PPTR;*
3. *errata perimetrazione di un BP o di un UCP, di cui all'art. 38 delle NTA del PPTR.*

Ai sensi dell'art. 104 comma 1 delle NTA del PPTR, per verificare se si rileva un'errata localizzazione del BP, si analizza lo stato dei luoghi sulla base dell'ortofoto del 2006, anno di riferimento per la redazione delle cartografie del PPTR, come indicato all'art. 2 co. 5, lett. a) delle NTA del PPTR, e la documentazione alla base della richiesta di rettifica.



**Fig. 3 – area catastalmente contraddistinta su ortofoto 2006  
con BP Boschi**



**Fig. 4 – area catastalmente contraddistinta su ortofoto 2006**



Dalla consultazione degli elaborati del PPTR, si rileva che l'area in esame, oltre ad essere interessata dal BP oggetto della richiesta di rettifica, è cartografata anche come:

- **UCP Area di rispetto dei boschi** e pertanto sottoposta agli indirizzi di cui all'art. 60, alle direttive di cui all'art. 61 e alle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR.
- Parzialmente **UCP Versanti** e pertanto sottoposta agli indirizzi di cui all'art. 51, alle direttive di cui all'art. 52 e alle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR.
- Parzialmente **BP Fiumi e Torrenti** e pertanto sottoposta agli indirizzi di cui all'art. 43, alle direttive di cui all'art. 44 e alle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR.

Preliminarmente all'analisi dell'area, preme precisare che nulla rileva ai fini del procedimento in essere l'inquadramento urbanistico dettagliato per particella contenuto nella relazione tecnica, di seguito riportato:

*I terreni individuati catastalmente al foglio n.32 p.lle **3000 e 3003** di proprietà dei sig.ri Tarantini Giuseppe, Tarantini Vito, Tarantini Vincenzo, Tarantini Francesco, Tarantini Mariantonietta, Tarantini Damiana vengono individuati dal PRG, approvato con atto della Regione Puglia D.G.R. n.1606 del 05/11/2001 (G.U. n.296 del 21/12/2001 - B.U.R.P. n.2 del 08/01/2002) e, riapprovato don D.G.R. n.1212 del 22/07/2021 (B.U.R.P.n.108 del 20/08/2021), ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80, a seguito di annullamento con sentenze TAR Lecce n. 983/2014 e del CS n.6337/2014, come ZONA B3 zona esistente di completamento (zone urbane esistenti).*

*Le particelle **3259, 3261**, di proprietà della ditta Opere Edili S.r.l. vengono individuati dal PRG, approvato con atto della Regione Puglia D.G.R. n.1606 del 05/11/2001 (G.U. n.296 del 21/12/2001 - B.U.R.P. n.2 del 08/01/2002) e, riapprovato don D.G.R. n.1212 del 22/07/2021 (B.U.R.P.n.108 del 20/08/2021), ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80, a seguito di annullamento con sentenze TAR Lecce n. 983/2014 e del CS n.6337/2014, come ZONA B3 zona esistente di completamento (zone urbane esistenti); mentre la p.lla126 sempre di proprietà della stessa ditta viene individuata dal PRG in parte come ZONA B3 zona esistente di completamento (zone urbane esistenti) ed in parte come VIABILITÀ PUBBLICA E PIAZZE.*

*La p.lla **67** di proprietà della sig.ra Laforino Giovanna viene individuata dal PRG, approvato con atto della Regione Puglia D.G.R. n.1606 del 05/11/2001 (G.U. n.296 del 21/12/2001 - B.U.R.P. n.2 del 08/01/2002) e, riapprovato don D.G.R. n.1212 del 22/07/2021 (B.U.R.P.n.108 del 20/08/2021), ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80, a seguito di annullamento con sentenze TAR Lecce n. 983/2014 e del CS n.6337/2014, in parte come VIABILITÀ PUBBLICA E PIAZZE E IN PARTE VERDE PUBBLICO ATTREZZATO.*

*La p.lla **2779** di proprietà del sig. Tarantini Vincenzo viene individuata dal PRG, approvato con atto della Regione Puglia D.G.R. n.1606 del 05/11/2001 (G.U. n.296 del 21/12/2001 - B.U.R.P. n.2 del 08/01/2002) e, riapprovato don D.G.R. n.1212 del 22/07/2021 (B.U.R.P.n.108 del 20/08/2021), ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80, a seguito di annullamento con sentenze TAR Lecce n. 983/2014 e del CS n.6337/2014, in parte come VERDE DI RISPETTO E IN PARTE VERDE PUBBLICO ATTREZZATO;*

*la suddetta particella rientra in comparto edificatorio ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 6 del 12/02/1979, ed è assoggettata alla ripartizione degli utili e degli oneri legati all'attuazione dello stesso comparto: n. 19 approvato con D.C.C. N.5 del 18/01/2010 (BURP n.62 del 08/04/2010).*

Ai fini istruttori si procede analizzando in dettaglio le particelle:


- **p.lla n.126**



**Fig. 5 - p.lle n. 126- scala di insieme- dettaglio 2006-dettaglio 2019**

L'area è parzialmente occupata da vegetazione igrofila (specie *Phragmites australis*) nella parte confinante con le p.lle nn. 123 e 60, la restante parte confinante con l'edificato non presenta alcuna vegetazione e di conseguenza sarà parzialmente stralciata dalla perimetrazione del **BP Boschi**.

- **p.lle nn.3261-3000-3003- 3259**




**Fig. 6 -p.lle n. 3261-3000-3003- 3259- scala di insieme- dettaglio 2006-dettaglio 2019**



Le particelle in oggetto sono prive di alcuna vegetazione di rilevante interesse paesaggistico da poter assimilare ad alcuna componente botanico-vegetazionale e di conseguenza saranno stralciate dalla perimetrazione della componente botanico vegetazionale.

- **p.lla n. 67**



*Fig. 7 – p.lla n. 67 - scala di insieme - dettaglio 2006-dettaglio 2019*

La particella in esame è occupata da vegetazione tipica di aree umide, così come le particelle sopraelencate. L'area nel suo complesso ha un soprassuolo umido che permette lo svilupparsi di vegetazione igrofila.

- **P.lla n.2779**




*Fig. 8 – p.lla n. 2779 - scala di insieme- dettaglio 2006-dettaglio 2019*

La particella 2779 non è cartografata come **BP Boschi** ma **UCP Area di rispetto dei boschi**. Risulta essere un'area di transizione tra l'area umida delle particelle a sud ed un incolto abbandonato, e le particelle confinanti che generano l'area di rispetto non hanno le caratteristiche del Bp Boschi in quanto non coperta da alcuna vegetazione di tipo arboreo-arbustivo. Di conseguenza la perimetrazione della p.la n. 2779 sarà rettificata e stralciata dall' **UCP Area di rispetto dei boschi**.

Pertanto le particelle sinora esaminate non rientrano nella fattispecie del **BP Boschi** così come di seguito definito ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34: "... sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento".

Di seguito le immagini da GoogleEarth dell'area finora esaminata e delle foto in modalità StreetView di alcuni dettagli. Nel rettangolo bianco sono racchiuse le particelle nn. 126- 3261-3000-3003- 3259.

La presenza di canneto sia lungo il tracciato stradale sia in lontananza dallo stesso evidenzia che si tratta di fasce umide soggette ad un progressivo interrimento. ma comunque sempre caratterizzate dalla presenza più o meno costante d'acqua.



**Fig. 9 – dettagli dell'area a nord**



Di seguito le immagini di insieme dell'area vista dalla strada circonvallazione di Ginosa, da cui si rileva una fascia di vegetazione igrofila che segue un canale scavato dall'acqua, considerata anche la pendenza.



**Fig. 10** – dettagli dell'area vista dalla Circonvallazione di Ginosa

Dall'analisi di dettaglio effettuato si ritiene che tutta l'area in esame, non solo le particelle oggetto di richiesta di rettifica, rientrano nella fattispecie di una errata perimetrazione della componente botanico-vegetazionale **BP Boschi** in quanto assente una vegetazione di tipo arbustivo e/o arboreo secondo i dettami di legge.

Ma trattasi di **UCP area umida** assimilabile a quanto definito ai sensi dell'art.59 delle NTA del PPTR. A dimostrazione di quanto si sostiene vi è la presenza di specie igrofile che partono dalla parte alta del versante e si incuneano ai piedi del versante fino a collegare l'intera area al **BP Fiumi e torrenti**.

L'acclività, cioè la pendenza, e l'esposizione dei versanti giocano un ruolo fondamentale in questo luogo. I versanti più ripidi, in cui la forte erosione blocca l'evoluzione del suolo, riescono ad essere colonizzati solo da una rada e discontinua vegetazione erbacea, costituita da un ristretto nucleo di specie, quali ad esempio *Camphorosma monspeliaca* L. e *Lygeum spartum* L.. Le zone basali del versante, dove si accumulano acque di ruscellamento dei versanti, presentano anche specie più igrofile che prediligono, quindi, ambienti umidi.

In corrispondenza della base del versante vi è una depressione umida o stagionalmente inondate ed in condizioni ecologiche caratterizzate da un falda freatica sub-superficiale, quasi a creare una zona di



impluvio si rilevano popolamenti paucispecifici o quasi monofitici a netta dominanza di *Arundo plinii* riferibili all'associazione *Arundinetum plinianae*.

Sulla base di tutti gli elementi sopra esplicitati, la perimetrazione del PPTR del **BP Boschi** impresso sulla sulle p.lle nn. 67-126- 3261-3000-3003- 3259-2779 del Fg di mappa n. 32 del Comune di Ginosa risulta essere una “...errata localizzazione o perimetrazione...” e di conseguenza sarà rettificata, come da analisi dettagliata, e parzialmente perimetrata in UCP Area umida come da figg. n. 14-15-16.

### **CONCLUSIONI**

Si rileva che, trattandosi di ulteriori contesti paesaggistici ricorre la procedura di cui all'art. 104 co.2 lett. a) delle NTA del PPTR.

Vista la documentazione trasmessa con la richiesta di rettifica degli elaborati del PPTR e gli approfondimenti effettuati.

Verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010 con il MIC.

**Ai sensi del combinato disposto dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell'Atto di indirizzo e coordinamento del procedimento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 248 del 15.02.2021, pubblicata sul BURP n. 33 del 05.03.2021, trattandosi di errata localizzazione (totale o parziale) di un Bene paesaggistico BP, si riassumono di seguito gli esiti dell'istruttoria:**

- si ritiene parzialmente ACCOLTA la richiesta relativa alla particella p.lla n.126, che da BP Boschi (in verde) sarà parzialmente rettificata in UCP Area umida (linea azzurra) come rappresentato in fig. 11



Fig. 11 – p.lla n. 126

- si ritiene ACCOLTA la richiesta relativa alle p.lle nn.3261-3000-3003- 3259 che saranno stralciate dal BP Boschi (in verde), come rappresentato in fig. 12



*Fig. 12 – p.lle 3261-3000-3259-3003*

- si ritiene ACCOLTA la richiesta relativa alla particella p.lla n.67, che da BP Boschi (in verde) sarà totalmente rettificata in UCP Area umida (linea azzurra), come rappresentato in fig. 13.



*Fig. 13 – p.lla n. 67*

- si ritiene di rettificare l'area rappresentata in fig. da BP Boschi (in verde) in UCP Area umida (linea azzurra) come rappresentato in fig. 14-15-16






*Fig. 14 – blu la nuova UCP Area umida e in verde il BP Boschi da PPTR*



*Fig. 15 – in blu la nuova UCP Area umida*



*Fig. 15 – in blu la nuova UCP Area umida e in verde il BP Boschi da PPTR su base catastale*

La presente è inviata al MIC, ai sensi dell'art. 104 co.2 lett. a).

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 il proponente può proporre eventuali osservazioni, entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

Se ne dà comunicazione al Comune di Ginosa affinché ne dia evidenza sul proprio sito istituzionale e sull'Albo Pretorio ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2 co 8. della L.R. 20/2009, l'aggiornamento delle cartografie del PPTR per quanto parzialmente accolto si intende approvato in via definitiva solo a seguito di Deliberazione della Giunta Regionale.

## La Funzionario EQ

*Dott.ssa Anna Grazia Frassanito*

**Il Dirigente della Sezione**

Arch. Vincenzo Lasorella